

RAPPORTO

della Commissione speciale
dei confini giurisdizionali e dei ricorsi in materia di pubblica utilità,
sul messaggio 18 agosto 1971 concernente alcuni ricorsi inoltrati
contro la dichiarazione della pubblica utilità delle opere di pavimentazione
di alcune strade nel Comune di Camorino

(del 30 novembre 1971)

Contro la dichiarazione della pubblica utilità per le opere di pavimentazione di alcune strade comunali a Camorino e la concessione di prelevare contributi di miglioria (risoluzione n. 3675 del Consiglio di Stato, del 6 maggio 1971) hanno ricorso i signori Burà Carlo, Mozzini-Vellen Vittorino, Vietti Arnaldo, tutti in Camorino. Questi ricorsi sono stati inoltrati nel termine sancito dall'art. 21, cpv. 2, L. Espr. e vertono sia sull'imposizione di un contributo, sia anche sulla natura dei lavori stradali (allargamento a 5 m. di una strada esistente).

La Commissione condivide in pieno le conclusioni del messaggio governativo circa la irricevibilità dei ricorsi. I ricorrenti infatti non hanno sollevato obiezioni nel termine di esposizione degli atti (art. 15 L. Espr.). La funzione del Gran Consiglio, a norma dell'art. 21, cpv. 2, L'Espr. può essere assimilata a quella di collegio giudicante di seconda istanza, ciò che presuppone una decisione di prima istanza infruttuosa, nel caso concreto a livello di Consiglio di Stato. Questo non si verifica nella fattispecie, avendo i ricorrenti omissso di far valere le loro ragioni in questa prima fase della procedura.

Anche se abbondanzialmente si volesse entrare nel merito dei singoli ricorsi, gli stessi dovrebbero essere ugualmente respinti. La competenza del Gran Consiglio è in effetti limitata a pronunciarsi sulla pubblica utilità e non invece sulla imposizione di contributi o a stabilire se il comprensorio sia o meno rettammente delimitato. Si conferma pertanto il giudizio espresso da questa Commissione al cospetto di fattispecie analoga (messaggio no. 1652, rapporto del 17 novembre 1970).

La discussione sulla formazione del comprensorio esula dalla competenza del Gran Consiglio. Il capo III della L. Espr. (art. 22-27) relativo all'esposizione dei piani, indica l'ulteriore svolgimento della procedura, che prevede (art. 22 b) la pubblicazione dettagliata per ogni singolo proprietario della richiesta di contributo, con comunicazione personale (art. 23).

E' in quella circostanza che i ricorrenti potranno far valere le loro obiezioni riguardo all'importanza del contributo (art. 53 L. Espr.), quando saranno a conoscenza del contributo che verrà proposto in funzione al maggiore o minor vantaggio che « il fondo interessato anche per la sua attuale destinazione trae direttamente o indirettamente dall'opera ».

Il ricorrente Vietti Arnaldo si oppone anche a un allargamento della strada.

Da questo profilo il ricorso è prematuro; la procedura in esame si riferisce solo alla pavimentazione di strade già esistenti, senza modificarne il tracciato. Si fa qui verosimilmente confusione con il contenuto del piano regolatore, che non è come tale ancora cresciuto in giudicato. I ricorsi contro la sua approvazione da parte del Consiglio di Stato (risoluzione n. 6194 del 19 agosto 1970) sono tuttora pendenti.

Per queste considerazioni, si propone l'adesione al messaggio n. 1747 e la

reiezione dei ricorsi interposti dai signori Burà Carlo, Mozzini-Vellen Vittorino e Vietti Arnaldo, ratificando totalmente la citata risoluzione n. 3675 del 7 maggio 1971.

*Per la Commissione speciale dei ricorsi
in materia di pubblica utilità:*

E. Tognini, relatore

Altmann — Bizzozero — Cavadini —

Felder — Fontana — Krähenbühl —

Pini — Rima — Rossi.